



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAINERI	CARLA ROMANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	STAUNOVO POLACCO	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASSONE	ADRIANA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5088/2015
depositato il 06/07/2015

- avverso la sentenza n. 11789/2014 Sez:44 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di MILANO
contro:

difeso da:

DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da

DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

contro:

difeso da:

DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da

DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

contro:

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 5088/2015 (riunificato)

UDIENZA OEL

18/04/2016 ore 09:30

N°

4162/2016

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13.7.16

Il Segretario

Alvinco Pille



(segue)

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 5088/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 09:30

difeso da:
DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da
DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

contro:

difeso da:
DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da
DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

contro:

difeso da:
DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da
DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

contro:

difeso da:
DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da
DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO



(segue)

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 5088/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 09:30

altre parti coinvolte:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QD06802 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QD06853 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B07393 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B07393 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B07394 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B07394 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D022B07079
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D022B07182

- sull'appello n. 5370/2015
depositato il 17/07/2015

- avverso la sentenza n. 11789/2014 Sez:44 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di MILANO
contro:

difeso da:

DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da

DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

contro:

difeso da:

DR. PERSANO ADORNO GIUSEPPE
VIA CAMPERIO N. 9 20100 MILANO

e da

DR. SALA FEDERICO
LARGO AUGUSTO N. 8 20100 MILANO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti Impugnati:



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QD06802/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QD06802/2012 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QD06853/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QD06853/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 5088/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 09:30

Svolgimento del Processo e Richieste delle Parti

Le Direzioni provinciali I e II di Milano dell' Agenzia delle entrate, con atti iscritti nel r.g.a. ai numeri 5088/15 e 5370/15, hanno separatamente impugnato la sentenza n. 11789/44/14 del 12.12.2014, depositata il 23.12.2014, della locale Commissione tributaria che, accogliendo i ricorsi presentati da

in liquidazione e dai di lei soci

nonché dai soci di quest'ultima

e , aveva annullato tanto l'avviso di accertamento col quale, ai fini delle imposte dirette dell'anno 2007, era stata riqualficata come cessione l'apporto di un ramo di azienda a favore della neocostituita le cui quote erano state pochi giorni dopo cedute a terzi realizzando una plusvalenza assoggetta a tassazione solo nella misura del 40% ai sensi dell'art. 58, comma 2, del DPR n. 597/1986, anziché del 100%, quanto gli avvisi di accertamento coi quali gli effetti della suddetta riqualficazione era stata imputata per trasparenza ai soci.

Gli accertamenti erano stati annullati in quanto l'articolazione posta in essere dai contribuenti e la cessione di azienda non sono equipollenti sotto l'effetto economico-giuridico per cui al caso di specie non possono essere applicati i principi di abuso del diritto, col conseguente sindacato delle decisioni imprenditoriali sulla base del criterio delle "valide ragioni economiche", atteso anche che l'impiego di forme contrattuali e/o organizzative che consentono un minor carico fiscale costituiscono esercizio della libertà d'impresa, e ciò soprattutto quando l'art. 176, comma 3, del Tuir prevede una via alternativa, comportante un risparmio d'imposta, che il contribuente può percorrere. Le spese erano state compensate.

Gli appellanti hanno censurato la sentenza di cui sopra per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 in quanto il brevissimo periodo (19 giorni) intercorso tra il conferimento alla newco ed il successivo trasferimento dell'intera partecipazione, periodo durante il quale detta newco non aveva posto in essere alcuna operazione commerciale, integra, in realtà, una cessione di un ramo di azienda in quanto in quei pochi giorni il valore di quest'ultima non poteva essersi incrementato dagli euro 39.528,04 stimati dall'esperto in sede di conferimento considerando anche il personale dipendente che ne costituiva il pregio, agli euro 900.000 ottenuti con la cessione delle quote. Ad avviso dell'ufficio, quindi, detta operazione doveva essere ritenuta elusiva, ricadendo nelle fattispecie disciplinate espressamente dal citato art. 37-bis, e la pretesa erariale deve considerarsi legittima.

I contribuenti si sono costituiti per chiedere che la sentenza di primo grado sia confermata ribadendo che, essendo l'acquirente della quote societarie un soggetto terzo, l'articolazione contrattuale posta in essere, peraltro in armonia con quanto stabilisce l'art. 176 del Tuir, non può essere annoverata tra quelle tese unicamente ad ottenere un risparmio di imposta e ciò pure in applicazione del principio della libertà dell'imprenditore di scegliere le modalità di attuazio-

ne delle operazioni aziendali, le cui logiche sono apprezzabili anche per individuare le valide ragioni economiche consistenti nella necessità di evitare al cessionario le responsabilità solidale prevista dall'art. 2558 del c.c.

In data odierna è stata discussa in pubblica udienza la causa per la quale era stata richiesta detta modalità di trattazione, l'altra in camera di consiglio.

Motivi della decisione

1. L'appello n. 5370/15 deve essere riunito con quello n. 5088/15 in quanto entrambi impugnano la medesima sentenza.

2. Nel merito le impugnative, non essendo fondate, non possono trovare accoglimento.

Infatti, gli appellanti non hanno censurato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui precisa che "con l'art. 176, comma 3, Tuir, il legislatore fiscale ha evidenziato una via alternativa, tramite la quale giungere al risparmio di imposta, che il contribuente può percorrere anche quando la propria motivazione è solo quella del vantaggio fiscale".

Quindi, l'amministrazione non ha spiegato perché al caso di specie debba applicarsi l'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 nonostante il citato terzo comma dell'art. 176 del DPR n. 917/1986 lo escluda espressamente, disponendo, nel testo vigente *ratione temporis*, che "non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all' articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3", art. 58 di cui si è avvalsa la contribuente senza alcuna specifica censura da parte dell'amministrazione.

Il tenore letterale del sopra riportato terzo comma dell'art. 176 non ne consente la disapplicazione in ragione delle modalità seguite per realizzare il conferimento di azienda secondo i valori fiscali e la successiva cessione delle quote ed, in particolare, del breve lasso di tempo intercorso tra le due operazioni, essendo il beneficio della non imponibilità parziale della plusvalenza l'effetto espressamente voluto dal Legislatore.

3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La CTR respinge gli appelli riuniti e conferma la sentenza di primo grado. Condanna le Direzioni provinciali appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 500,00 per ciascuna parte appellata.

Milano, 18 aprile 2016.

Il Relatore

(dott. Enrico Staunovo Polacco)



Il Presidente

(dott.sa Carla Romana Raincri)

